

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3617 del 28/06/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C." Gattatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3767 del 28/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.7736/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C." – Gattatico.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C."** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Gattatico – Via Grisendi n.35** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di allevamento bovini da latte con annesso impianto di produzione biogas, acquisita agli atti con PG/17905 del 30/01/2024, e la successiva documentazione integrativa acquisita ai prott. PG/40321 del 01/03/2024 e PG/88660 del 15/05/2024 relativa agli scarichi delle acque reflue prodotte nello stabilimento;

Preso atto che la sopra richiamata istanza di AUA è relativa all'aggiornamento dei titoli abilitativi ambientali autorizzati da questa Arpae con Atto DET-AMB-2017-2086 del 26/04/2017, come di seguito indicato, a seguito della realizzazione, nel centro aziendale, di un nuovo edificio adibito ad uffici e spogliatoi e di un impianto di digestione anaerobica autorizzato con PAS rilasciata dal Comune di Gattatico con Determina n.364 del 30/11/2023;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, delle acque reflue assimilate alle domestiche per "legge" e delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06 smi e della DGR 1053/2003;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la domanda di autorizzazione fa riferimento all'acquisizione del titolo ambientale per lo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici dei nuovi spogliatoi aziendali e dal lavaggio della sala mungitura a cui si uniranno le acque di controlavaggio delle resine dell'addolcitore, che la Ditta utilizza per il trattamento

delle acque prelevate da pozzo, e le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche aziendali (gabbiette vitelli) che la ditta effettua in prossimità di una piazzola aziendale appositamente predisposta; nella medesima piazzola la Ditta effettuerà anche le operazioni di lavaggio dei mezzi agricoli aziendali che, dopo aver subito un trattamento di dissabbiatura e disoleazione, mediante apposito sistema costituito da valvola deviatrice, confluiranno direttamente nel punto di scarico S1 senza passare dall'impianto di trattamento biologico previsto per le altre tipologie di acque reflue aziendali confluenti nel medesimo punto di scarico S1;

Preso atto che, relativamente alla classificazione delle acque reflue prodotte dall'insediamento, la Ditta, in considerazione dell'attività di allevamento svolta nel sito aziendale e dell'unico punto di scarico in cui confluiscono tutti i reflui aziendali, ha richiesto espressa assimilazione per "legge" alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7, lettera b) del D.lgs.152/2006 e par 2.3, punto II, lettera c) della DGR 1053/2003, per tutte le tipologie di reflui sopra descritti ad eccezione delle acque dei servizi igienici degli spogliatoi e dei lavamani della sala mungitura che, sulla base del par. 2.1 della DGR 1053/2003, sono classificabili come domestiche in senso stretto;

Rilevato che, per le acque reflue derivanti dal controlavaggio dell'addolcitore aziendale e dal lavaggio delle attrezzature zootecniche (gabbiette vitelli), sulla base delle caratteristiche qualitative dei reflui e della conformità dell'allevamento ai requisiti stabiliti dalla DGR 1053/2003, il Servizio Territoriale di questa Arpae, nella relazione tecnica PG 94501 del 23/05/2024, ha ritenuto congruo attribuire alle stesse la classificazione di acque reflue assimilate alle domestiche per "legge", ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D.lgs 152/2006 e par 2.3, punto II, lettera c) della DGR 1053/2003, mentre per le acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi agricoli aziendali, in considerazione delle loro caratteristiche qualitative assimilabili a quelle di un'attività produttiva che le rendono inidonee ad essere scaricate in corpo idrico superficiale senza opportuno trattamento di dissabbiatura-disoleazione, ha invece ritenuto di riclassificarle come acque reflue industriali, impartendo al riguardo specifiche prescrizioni che verranno ricomprese nel presente Atto;

Preso atto che, per il trattamento biologico dei reflui domestici, nella documentazione integrativa acquisita al PG/88660 del 15/05/2024, la Ditta ha proposto un filtro percolatore anaerobico, dimensionato per 12 AE, in sostituzione dell'unità di trattamento a fanghi attivi proposta in prima istanza, e che il Servizio Territoriale di Arpae, nella sopra richiamata relazione tecnica, ha valutato tale sistema di trattamento non idoneo al carico organico stimato per i reflui aziendali, prescrivendone la sostituzione con un altro degli impianti previsti dalla Tabella B, terza riga della DGR 1053/2003;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di inserire, nell'Allegato 2 scarichi al presente Atto, apposita prescrizione relativa alla sostituzione del filtro percolatore anaerobico in progetto con uno più idoneo;

Preso atto che, per la matrice emissioni in atmosfera, la modifica del titolo abilitativo fa riferimento all'introduzione di nuove emissioni collegate all'impianto di digestione anaerobica di nuova realizzazione;

Richiamato che, ad oggi, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, la Ditta "Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C." risulta in possesso della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 36628 del 27/03/2024, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, relativa all'utilizzo agronomico, sui terreni ubicati in provincia di Reggio Emilia, degli effluenti prodotti dai propri allevamenti bovini ubicati rispettivamente nel sito di Via Grisendi n.35 e Via A. Diaz n.3, entrambi nel comune di Gattatico, che contano complessivamente un numero di capi allevati pari a 1454 di cui 630

vacche da latte in produzione;

Precisato che viene ricompreso nel presente Atto il titolo abilitativo relativo alla sopra richiamata Comunicazione vigente, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti nei sopra citati allevamenti bovini e che qualora la Ditta intenda, a seguito della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica sopra richiamato, procedere all'utilizzazione agronomica o alla cessione, totale o parziale, del digestato prodotto, dovrà presentare sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, una modifica della sopra richiamata Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia, con atto PG/94501 del 23/05/2024, relativa allo scarico delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che il Comune di Gattatico, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/45150 del 07/03/2024, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Dato atto altresì che, relativamente allo scarico diretto S1, nel Canalazzo di Brescello, dei reflui oggetto della presente autorizzazione, nel corso del procedimento amministrativo, è stato acquisito agli Atti con PG/106572 del 10/06/2024, il parere di compatibilità idraulica favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ai sensi della LR 4/2007, con cui L'Autorità idraulica competente ha esplicitato che l'assenso allo scarico è subordinato alla presentazione, da parte della Ditta, di idonea relazione di invarianza idraulica ed a sua approvazione da parte dello stesso Consorzio;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"

Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";

Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
 D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
 Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C.**" ubicato nel Comune di **Gattatico – Via Grisendi n.35** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, delle acque reflue assimilate alle domestiche per "legge" e delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06 smi e della DGR 1053/2003
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, delle acque reflue assimilate alle domestiche per "legge" e delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06 smi e della DGR 1053/2003;**
- **Allegato 3 – Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) che le acque reflue derivanti dal controlavaggio dell'addolcitore aziendale e dal lavaggio delle attrezzature zootecniche (gabbiette vitelli), sulla base delle caratteristiche qualitative dei reflui e della conformità dell'allevamento ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, sono acque reflue assimilate alle domestiche per "legge" ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D.lgs 152/2006 e par 2.3, punto II, lettera c) della DGR 1053/2003,

4) di fare salvo quanto previsto e prescritto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con parere di compatibilità idraulica protocollo PG/106572 del 10/06/2024 che si allega alla presente; per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto parere si rimanda allo stesso Consorzio quale Autorità idraulica competente;

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente modifica di AUA, assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP territorialmente competente e ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2086 del 26/04/2017 adottata da Arpae per l'allevamento della Ditta "Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C.", che deve intendersi revocata;

11) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

12) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

13) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C.**” è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **allevamento di vacche da latte** negli impianti ubicati in Comune di **Gattatico – Via Grisendi n.35** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.7 – CALDAIA CSP 70 A GPL DA 68,92 KW LOCALI UFFICI/SPOGLIATOI

EMISSIONE N.8 – MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA DA 732 KW - IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICO

EMISSIONE N.9 – TORCIA DI EMERGENZA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **2 Settembre 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Settembre 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate.

1) Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1 (Ex R1÷R4)	STALLE - RICOVERI ANIMALI						Emissioni diffuse
E2 (Ex ST1÷ST6)	STOCCAGGI EFFLUENTI ZOOTECNICI						Emissioni diffuse
E3 (Ex ED)	SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI						Emissioni diffuse
E4 (Ex M1÷M12)	STOCCAGGI MATERIE PRIME IN SILI A CARICA DALL'ALTO						Emissioni diffuse
E5 (Ex G)	GRUPPO ELETTROGENO FISSO A GASOLIO DA 100 KW - Uso Emergenza						Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'AlI.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.

E6 (Ex C1)	CALDAIA SX600 A GPL DA 21,9 KW LOCALI SALA MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E7	CALDAIA CSP 70 A GPL DA 68,92 KW LOCALI UFFICI/SPOGLIATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E8	MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA DA 732 KW - IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICO	(*)	(*)	(*)	Materiale particellare COV (Come COT non metanici) Monossido di Carbonio (CO) Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo Acido Cloridrico e suoi composti inorganici come HCl	4 40 190 190 60 2	(**) (***)
E9	TORCIA DI EMERGENZA - IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. (****)					
	ESSICCATOIO FORAGGIO A GASOLIO DA 450 KW	EMISSIONE ELIMINATA					
(*) Valori da comunicare in fase di primo autocontrollo da effettuarsi in fase di messa a regime							

(**) Trattandosi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nella DGR 2236/2009 e s.m.i. – All.3A. **Tuttavia alla data di messa a regime la Ditta è tenuta ad effettuare il primo autocontrollo annuale previsto dal D.Lgs.152/06.**

(***) le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

(****) L'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$.

Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dei COV (Come C-Tot) e dell'acido cloridrico e suoi composti (espressi come HCl) devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa certificato con apposito documento del fornitore;

3) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.8.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità

(stabilite in autorizzazione), all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall’art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell’Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchio;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/17905 del 30/01/2024, e la successiva documentazione integrativa acquisita ai prott. PG/40321 del 01/03/2024 e PG/88660 del 15/05/2024 relativa agli scarichi delle acque reflue prodotte nello stabilimento.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, delle acque reflue assimilate alle domestiche per "legge" e delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06 s.m.i. e della DGR 1053/2003;

Il progetto presentato dalla Ditta prevede la realizzazione, nel centro aziendale di Via Grisendi n.35 a Gattatico, di un impianto di digestione anaerobica e di un nuovo edificio, adibito ad uffici e spogliatoi, a servizio dell'allevamento bovino già presente nel sito.

Nello scarico S1, in corpo idrico superficiale, oggetto della presente autorizzazione confluiranno, secondo le modalità sotto descritte, le seguenti tipologie di reflui:

- le acque reflue domestiche derivanti dagli spogliatoi aziendali e dai lavamani della sala mungitura;
- le acque reflui di controlavaggio dell'addolcitore, classificate come assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D.Lgs.152/2006 e par 2.3, punto II, lettera c) della DGR 1053/2003;
- le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche (gabbiette vitelli), classificate come assimilate alle domestiche per legge ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera b) del D.Lgs.152/2006 e par 2.3, punto II, lettera c) della DGR 1053/2003;
- le acque reflue derivanti dal lavaggio dei mezzi agricoli utilizzati in azienda, classificate come acque reflue industriali.

Nel sito è presente una piazzola di lavaggio, dotata di griglia per la raccolta delle acque, dove la Ditta svolge alternativamente sia l'attività di lavaggio dei mezzi agricoli che il lavaggio dei gabbiette vitelli. La rete fognaria di raccolta dei reflui della piazzola, mediante un sistema di chiusure e valvole deviatrici appositamente predisposto, è in grado di indirizzare le diverse tipologie di reflui prodotti ai diversi sistemi di trattamento aziendali, come di seguito descritto:

- le acque di lavaggio dei mezzi agricoli aziendali vengono convogliate all'impianto di prima pioggia sotto descritto per essere sottoposte a trattamento di dissabbiatura e disoleazione prima dello loro immissione diretta nel punto di scarico S1.
- le acque di lavaggio dei gabbiette vitelli vengono convogliate al sistema di trattamento biologico, unitamente alle acque reflue domestiche, per poi recapitare nel punto di scarico S1.
- le acque meteoriche "pulite", raccolte dalla piazzola quando non è oggetto di attività di lavaggio, afferiscono senza trattamento nel punto di scarico S1, a valle del sistema di trattamento e del pozzetto di controllo individuato per i reflui domestici.

Acque reflue afferenti all'impianto di trattamento delle prime piogge (acque di lavaggio dei mezzi agricoli)

Nella piazzola la Ditta svolge attività di pulizia grossolana esterna dei mezzi agricoli con uso di acqua ad alta pressione e senza detergenti.

Per le macchine agricole sono previsti mediamente 100 lavaggi all'anno, distribuiti su 2/3 gg al mese, per un volume di acque impiegate pari a 1,5 mc/gg.

La superficie della piazzola è di 100 mq, la portata dello scarico è max 2 l/sec e per il dimensionamento dell'impianto di prima pioggia sotto descritto sono stati calcolati un coefficiente fanghi (Cf) pari a 300, un tempo di separazione (ts) solidi pari a 30 min ed un tempo di separazione (ts) oli pari a 16,6 min.

Per i reflui prodotti dal lavaggio mezzi la Ditta ha previsto, considerando di effettuare trattamenti discontinui in coincidenza delle attività di lavaggio mezzi, un impianto di prima pioggia costituito da:

- vasca di accumulo da 1,5 mc,
- vasca di sedimentazione da 0,3 mc, portata pompa 1 l/sec,
- vasca disoleazione da 1 mc.

Acque reflue afferenti al sistema biologico di trattamento

Le acque che afferiscono al sistema di trattamento biologico sono costituite da:

- 1) le acque reflue di controlavaggio delle resine dell'addolcitore aziendale
- 2) le reflue domestiche derivanti dagli spogliatoi e dai lavaggi sala mungitura
- 3) le acque reflue derivanti dal lavaggio delle gabbiette vitelli

1) Acque di controlavaggio delle resine addolcitore

Le acque di pozzo sono trattate preventivamente da un addolcitore ad osmosi inversa a flusso diretto con portata 2 mc/h soggetto periodicamente (ogni 3/4gg) a cicli di controlavaggio delle resine. I reflui in uscita dal sistema di controlavaggio, per cui la Ditta ha stimato un volume pari a 130 mc/anno circa, sono convogliati, mediante rete fognaria dedicata, al sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e confluiscono, unitamente ad esse, nel punto di scarico S1.

Per tali reflui la Ditta, in sede di istanza, ha fornito analisi reperite in letteratura su reflui di analoga provenienza, dalle quali è emersa una presenza di un contenuto di sostanza organica tale da rendere opportuno il loro passaggio nell'impianto di trattamento biologico tuttavia, in considerazione che del fatto che le analisi presentate non riportavano informazioni sul contenuto di Cloruri e Solfati dei reflui, è stato di seguito prescritto alla Ditta, al fine di valutare se è opportuno che le stesse siano immesse in testa impianto di trattamento per garantirne la funzionalità, di fornire un rapporto analitico completo delle acque in uscita dall'addolcitore, entro 3 mesi dall'attivazione dello scarico.

2) Acque reflue domestiche spogliatoi e lavaggi sala mungitura

Trattasi delle acque reflue domestiche derivanti dagli spogliatoi aziendali in uso agli addetti dell'allevamento. La Ditta dichiara un numero di addetti pari a 14 addetti (9 fissi + 5 stagionali) per cui è stato considerato un carico inquinante di circa 7AE.

I reflui domestici subiscono prima un pre-trattamento con degrassatore e poi sono inviate al sistema di trattamento biologico sotto descritto.

3) Acque reflue per lavaggio gabbiette vitelli raccolte dalla piazzola di lavaggio

Nella piazzola di lavaggio la Ditta svolge circa 200 lavaggi all'anno di attrezzature zootecniche utilizzando detersivi biodegradabili, con una media di 10 lavaggi al giorno per un volume di acque impiegate pari a 1,5 mc/gg per 2/3 gg mese. A tali reflui viene attribuito un BOD di 85 mg/l e COD 254 mg/l per un carico inquinante stimato pari a circa 3,2 AE totali.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni il carico inquinante complessivo dei reflui da inviare al trattamento biologico è di 7AE per i reflui domestici + circa 3 AE per i reflui di lavaggio attrezzature al quale dovranno essere sommate le acque di controlavaggio filtri.

Il richiedente dichiara un carico massimo complessivo di 12 AE.

Per il trattamento biologico delle acque reflue di cui sopra, la Ditta ha previsto un impianto di trattamento finale di tipo biologico è costituito da:

- un degrassatore per le acque provenienti dagli spogliatoi e dalla sala di mungitura (lavandini e lavaggio pavimenti).
- una Fossa Imhoff da 3,3 mc nella quale confluiscono tutte le acque reflue.
- un Filtro anaerobico per 12 AE da 9,8 mc avente superficie 5,5 mc e altezza 1,5 mc;
- un pozzetto ispezione finale.

Relativamente al filtro percolatore anaerobico di cui sopra si segnala che lo stesso, ai sensi della DGR 1053/03, può essere utilizzato solo per abitazioni monobifamiliari o comunque si ritiene accettabile per insediamenti domestici che hanno carico inquinante massimo di 8-10 AE. Detto impianto dovrà perciò essere sostituito con altro impianto previsto dalla Tabella B, terza riga della stessa DGR 1053/2003 come di seguito prescritto.

Il recapito finale dello scarico è il fosso di bonifica denominato Canalazzo di Brescello dove verranno recapitate anche parte delle acque bianche provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate.

Nel sito sono inoltre presenti altri 4 punti di scarico (S2, S3, S4 ed S5) di acque meteoriche, non soggette ad autorizzazione espressa ai sensi della DGR 286/2005, e pertanto non ricomprese nella presente autorizzazione.

La planimetria di riferimento è la Tavola 3 denominata "Planimetria individuazione punti di scarico", datata 14/05/2024, presentata dalla Ditta con le integrazioni PG/88660 del 15/05/2024.

Prescrizioni per le acque reflue domestiche e assimilate:

1. Il filtro anaerobico proposto per il trattamento delle acque reflue domestiche deve essere sostituito con un sistema di trattamento più idoneo tra quelli previsti dalla Tabella B, terza riga della DGR 1053/2003;
2. Gli interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento di cui al punto 1 dovranno essere realizzati prima del collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui e dell'attivazione dello scarico.
3. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
4. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
5. La Ditta deve acquisire la certificazione, a firma di tecnico abilitato del settore, di regolare realizzazione e installazione dell'impianto di trattamento, in conformità alle vigenti disposizioni di settore. La certificazione di cui sopra, unitamente alla documentazione inerente le caratteristiche costruttive e funzionali, le schede tecniche e aggiornata planimetria riportante l'ubicazione dell'impianto di depurazione, dovrà essere inviata ad Arpae e al Comune territorialmente competente.
6. Entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà fornire analisi completa delle acque in uscita dall'addolcitore, comprensiva dei parametri cloruri e solfati al fine di valutare se è opportuno che le stesse siano immesse in testa impianto di trattamento dei reflui domestici, per garantirne la funzionalità.

7. A monte dello scarico deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
8. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
9. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
10. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi agricoli:

1. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Il punto individuato per il controllo dello scarico, immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di lavaggio mezzi agricoli, deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
4. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e idrocarburi totali;
5. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la sopra richiamata Tabella di riferimento, in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
6. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
7. La pompa all'interno della vasca di sedimentazione dovrà essere predisposta per immettere dopo 48–72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec;
8. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche di accumulo e sedimentazione e dall'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

9. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Il presente allegato si riferisce all'utilizzo agronomico, su terreni ubicati nella provincia di Reggio Emilia, degli effluenti prodotti dagli allevamenti bovini della Ditta Fondo Albarossa Società Agricola di Salati Vincenzo e C. ubicati rispettivamente nel sito di Via Grisendi n.35 e Via A. Diaz n.3, entrambi nel comune di Gattatico, che contano complessivamente un numero di capi allevati pari a 1454 di cui 630 vacche da latte in produzione, come da Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 36628 del 27/03/2024, presentata dalla Ditta, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti.

Come risulta dalla sopra richiamata Comunicazione effluenti in essere, attualmente la Ditta effettua l'utilizzazione agronomica della maggior parte degli effluenti prodotti nel proprio allevamento, con produzione di azoto al campo pari a 70.636,05 kg N/anno, ed ha terreni in disponibilità sufficienti ad accogliere l'azoto contenuto negli effluenti prodotti.

Una quota minore di effluenti aziendali, avente un volume pari a 2.772,00 m³ ed un quantitativo di azoto pari a 9.700,00 Kg, sono ceduti ad una Ditta terza che provvede alla loro utilizzazione agronomica in qualità di detentore.

I volumi dei contenitori di stoccaggio indicati in Comunicazione (19.975,54 m³ per gli effluenti non palabili e 9.022,80 m³ per gli effluenti palabili, sono sufficienti a contenere gli effluenti aziendali in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Regionale n.2/2024.

Il progetto presentato dalla Ditta prevede la futura realizzazione di un impianto di produzione biogas annesso all'allevamento bovini già esistente nel sito di Via Grisendi n.35 con produzione di digestato da destinare ad utilizzazione agronomica. Come specificato dalla stessa Ditta in sede di presentazione dell'istanza di AUA la Comunicazione vigente sarà oggetto di aggiornamento a seguito della prevista costruzione dell'impianto di digestione anaerobico, all'interno del centro aziendale di Via Grisendi n. 35, che sarà alimentato con i liquami ed i letami prodotti dai capi allevati.

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. la Ditta, ai fini dell'aggiornamento del titolo abilitativo relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, al termine della realizzazione dell' impianto in progetto e comunque prima dell'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nell'impianto stesso, è tenuta, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, a presentare Comunicazione tramite applicativo regionale Gestione Effluenti, per aggiornamento del titolo abilitativo rilasciato con il presente Atto;
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale emerge che l'attività svolta dalla Ditta e le modifiche in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.